DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

All'apposizione dei sigilli puo' procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel piu' breve tempo possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata.

Il giudice delegato puo' sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, puo' assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-7-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it